Pozzo_Uso_Domestico_Attenzione_Informazioni

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE PER LO SCAVO DI POZZI DA ADIBIRE AD USO DOMESTICO

(Art.93 del Regio Decreto 11/12/1933 N°1775 – Art.33 della Legge Regionale 19/05/2003 n.7)

INFORMAZIONI GENERALI

L'art. 93 del T.U. 11.12.1933, n° 1775 dà facoltà al proprietario di un fondo, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge, e purché la derivazione non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Pertanto l'uso domestico, così come definito dal succitato art. 93, è riferito esclusivamente alle acque sotterranee e non comprende l'uso destinato ad attività aziendali e imprenditoriali o, comunque, a coltivazioni o allevamenti i cui prodotti finali siano oggetto di commercializzazione e di vendita (a titolo di esempi non rientrano nell'uso domestico le acque da utilizzare per alloggio custode annesso ad attività aziendale, per i fabbricati che non hanno i requisiti di destinazione abitativa, utilizzo delle acque da parte di più unità abitative).

L'Art. 33 della Legge Regionale 19/05/2003 n.7 ha integrato il contenuto dell'art.93 del T.U. 11/12/1933 n.1775 così come di seguito riportato: "1. L'articolo 93 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, trova applicazione nel territorio della Regione con le seguenti integrazioni:

1. le ricerche idriche per gli usi di cui al presente articolo devono essere preventivamente comunicate al competente Ufficio del Genio Civile;

2. la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 219 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4."

Si rammenta, altresì, che l'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, nota prot. n° 49000 del 01/06/2011, marca una netta distinzione in merito alle ricerche idriche secondo cui "la norma non prevede in nessun caso la possibilità di cambi di destinazione da uso domestico ad altri usi".

COMUNICAZIONE

La comunicazione preventiva effettuata ai sensi dell'art. 33 della L.R. N° 7/2003 deve essere diretta all'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e deve essere conforme al modello predisposto e reperibile sul sito. Essa deve pervenire all'ufficio con congruo anticipo rispetto alla data di scavo (almeno 15 giorni prima) e deve essere datata e firmata ed accompagnata dalla documentazione elencata nel medesimo modello.

Pozzo_Uso_Domestico_Attenzione_Informazioni

DENUNCIA RITROVAMENTO ACQUE

A seguito del ritrovamento delle acque, dovrà essere presentata denuncia ai sensi dell'art.103 del Regio Decreto 11/12/1933 N°1775 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" secondo lo schema reperibile sul sito dell'ufficio.

Alla denuncia, firmata e datata, dovranno essere allegati tutti i documenti elencati nel medesimo modello di domanda. In particolare dovrà essere presentato il piano di utilizzo delle acque sulla scorta del quale l'ufficio fisserà i quantitativi massimi derivabili dal pozzo. Tali quantitativi non potranno in nessun caso superare il valore di 1.200 m^3/anno.

COMUNICAZIONI ALL'ISPRA

Ai sensi della legge 4 agosto 1984 n.464 il titolare dell'indagine (in solido con l'esecutore) rimane obbligato a dare comunicazione all'ISPRA dello scavo del pozzo (per profondità maggiore di 30 m). Le informazioni (inizio e fine lavori ed eventuali sospensioni e riprese degli stessi) dovranno essere comunicate utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Istituto medesimo e reperibili anche sul sito dell'ufficio.

Si rammenta che la mancata trasmissioni delle comunicazioni possono comportare l'irrogazione da parte dell'ISPRA delle sanzioni previste dalla legge.

Informazioni più dettagliate possono essere reperite sul sito dell'ISPRA al seguente indirizzo http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/index

I modelli sono reperibili al seguente indirizzo:

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio